

COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 29.07.2021

Prot. 3780 Data Pubblicazione 18/08/2021

OGGETTO: Approvazione tariffe Tari 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Pietro Deiana

Sono presenti i Signori:

Deiana Pietro	Presente
Porcu Giovanna	Presente
Chessa Maria Rosaria Sabina	Presente
Monni Carmela Filomena	Presente*
Zidda Pietro	Presente
Carruale Gian Michele	Presente
Pittalis Giuliana Giovanna	Presente
Massaiu Katia	Presente*
Canu Giuseppe	Presente*
Degogliu Anna	Assente

Assiste la Segretaria Comunale Dott.ssa Antonina Mattu

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamenti effettuati in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

il Responsabile del Servizio interessato Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: Favorevole

il Responsabile del Servizio interessato Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

* **PREMESSO che:**

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA nn. 57/2020, 158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 che hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario;

* **ATTESO** che, a decorrere dall'Anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020, viene soppressa la Categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

* **ATTESO** che l'Allegato L-quinquies contenuto nel D.lgs. 116/2020 riporta solo 29 categorie di utenze, e non più 30 come nel precedente Decreto Ronchi, con esclusione della Categoria n. 20 – Capannoni industriali con attività di produzione, impianti in cui vi è produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali anche pericolosi. A tali utenze non potrà essere più applicata la TARI a decorrere dal 2021;

* **ATTESO** che le modifiche introdotte all'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

• **VISTO** l'art 30 comma 5 del D.L.41/2021 nella parte in cui dispone che “La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”;

* **PRESO ATTO** che, alla data odierna, non risultano dichiarazioni presentate da tali utenze in merito all'opzione per il servizio privato di smaltimento che potrebbero dar luogo a riduzioni della componente tariffaria legata alla quantità di rifiuti prodotti;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/08/2014, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario 2021, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15, del 29.07.2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, che espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

ATTESO che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad € 407.394,00

ATTESO che l'entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili che ai sensi dell'art. 3 del Mtr i costi variabili ricalcolati nel PEF 2021 sono pari ad € 330.749,00, ed i costi fissi ad
76.645,00;

- **VISTO** l'art. 6 del D.L. 73/21, nella parte in cui prevede che: "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche";
- **DATO ATTO**: che, nelle more della pubblicazione del Decreto Ministeriale di assegnazione delle risorse, IFEL ha provveduto a rendere noti gli importi spettanti ai singoli Comuni e preso atto che l'importo spettante al Comune di Orune è pari a € 6.884,29;
- **RITENUTO** di dover confermare la volontà dell'Amministrazione Comunale di andare incontro al tessuto economico particolarmente colpito dalle restrizioni derivanti all'emergenza Covid-19, anche per l'anno 2021 in base alle norme disposte in proposito dalla normativa statale a valere sui fondi di cui al succitato art. 6 del D.L. 73/2021;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di proporre i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "A" e "B" della presente Deliberazione, acclusi alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla

Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RITENUTO, ai sensi del vigente Regolamento TARI e del disposto dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011, di confermare delle seguenti modalità di riscossione per l'Anno 2021 in n. 3 (tre) rate di pagamento di pari importo, come in appresso riportate:

Rata 1 o Rata Unica	- Scadenza 30 Settembre 2021
Rata 2	- Scadenza 02 Novembre 2021
Rata 3	- Scadenza 31 Dicembre 2021

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/00;

ACQUISITI in merito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, di cui all'art. 49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000, espressi in calce;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA:

Di approvare, le tariffe della TARI per l'anno 2021, come risultanti dal prospetto A), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario

MTR 2021 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.07.2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Di approvare le modalità e le scadenze per il pagamento della TARI 2021, come di seguito evidenziate, in n. 3 (tre) rate di pagamento di pari importo, come in appresso riportate:

Rata 1 o Rata Unica	- Scadenza 30 Settembre 2021
Rata 2	- Scadenza 02 Novembre 2021
Rata 3	- Scadenza 31 Dicembre 2021

Di stabilire per l'anno 2021 le agevolazioni Tari a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, nelle seguenti misure:

- Riduzione pari al 50% della parte variabile e fissa della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenti non domestiche, le cui attività sono state sottoposte a chiusura da provvedimenti governativi e comunali;
- Riduzione pari al 25% della parte variabile e fissa della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche, le cui attività, pur non essendo state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi e comunali, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti.

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA:

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Deiana Pietro

LA SEGRETARIA
F.to Dott.ssa Antonina Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**La sottoscritta Segretaria del Comune di Orune
Visti gli atti d' ufficio**

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 18/08/2021 per quindici giorni consecutivi:

- all' Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)**
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)**

LA SEGRETARIA
F.to Dott.ssa Antonina Mattu

**Copia conforme all'originale
agli atti di questo Comune**

Orune 18/08/2021